

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza presentata dalla sig. Massimo Perrone nella qualità di Presidente dell'A.S.D. Compagnia della Vela Pesaro C.F. 92016950419 P.IVA 01372450419 con sede legale a Pesaro, Strada dei Due Porti n. 8, assunta al prot. n. ARR- 2320 del 22.03.2019 e successive integrazioni assunte a prot. ARR- 1426 del 01.02.2021; prot. ARR-12335 del 04.10.2021, prot. ARR-8202 del 24.06.2022; prot. ARR- 9798 del 02.08.2022; prot. ARR-13393 del 24.10.2022; prot. ARR- 14485 del 23.11.2022;
Vista la precedente licenza n. 01-22/2017 del 20/06/2017, rep. 1093 registrata in Ancona il 28/06/2017 al n. 814 serie 1T;
Vista la proroga ex lege prevista ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215;
Vista l'ulteriore proroga ex lege prevista ai sensi dell'art. 3 L. 05/08/2022 n. 118 come modificata dal D.L. 29/12/2022 n. 198 convertito dalla L. 24/02/2023 n. 14 e come attuata con Ordinanza di questa Autorità n. 17 del 23/02/2024;
Vista la pubblicazione della domanda in data 29/03/2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro prot. 7412 del 15.05.2019 assunta a prot. ARR- 4086 del 15.05.2019;
Visto il certificato di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Pesaro acquisito a prot. ARR- 3687 del 06.05.2019;
Vista la delibera n. 9 in data 19/03/2024 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Visto il pagamento del canone anno 2019 (atto di accertamento 01-120/19 dell'08/10/2019) per €1096,11 versato il 20/11/2019 giusta reversale n. 3063 del 27/11/2019;
Visto il pagamento del canone anno 2020 (atto di accertamento n.01-147/20 del 15.12.2020) per €1.087,89 versato il 22/03/2021 giusta reversale n. 778 del 15/04/2021;
Visto il pagamento del canone anno 2021 per €1.067,76 (atto di accertamento n. 01-87/21 del 04/10/2021) versato il 23/10/2021 giusta reversale n. 3624 del 31/12/2021;
Visto il pagamento del canone anno 2022 per €2.698,75 (atto di accertamento n. 01-53/22 del 05/09/2022) versato il 21/11/2022 giusta reversale n. 3740 del 06/12/2022;
Visto il pagamento del canone anno 2023 per €3.377,50 (atto di accertamento n. 01-95/23 del 30/11/2023) versato il 15/12/2023 giusta reversale n. 4303 del 31/12/2023;
Visto il pagamento del canone anno 2024 per €3.225,50 (atto di accertamento n. 01-03/24 del 17/04/2024) versato il 18/06/2024 giusta reversale n. 1954 del 03/07/2024;
Visto il parere reso dalla Capitaneria di Porto di Pesaro acquisito a prot. 3123 del 27/02/2024.
Visto il deposito cauzionale di € 7.000,00 prestato mediante polizza fidejussoria n. 1924729 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in data 09/01/2024 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione demaniale, da ultimo pervenuta con nota prot. 16079 del 29/09/2024;
Vista la polizza assicurativa n. 5043067YG emessa dalla società Sara Assicurazioni S.p.A. quale copertura RCT- RCO con relativa quietanza di pagamento del premio fino alla data del 22/05/2025.
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 19/04/2024 prot. n. PR_PUUTG_Ingresso_0021744_20240418 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la certificazione inerente la regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino assunta a prot. 9002 del 04/06/2024;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

A Compagnia della Vela A.S.D.

codice fiscale 92016950419 p.iva 01372450419

di occupare **uno specchio acqueo di complessivi mq 578,20 per ormeggio unità da diporto dei soci del sodalizio situato presso la banchina A adiacente lo scivolo di alaggio e varo cantiere navale Lisa Group del Porto di Pesaro, come da planimetria allegata**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2019 = €1096,11 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2020 = €1087,89 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2021 = €1067,76 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2022 = €2.698,75 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2023 = €3.377,50 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2024 = €3.225,50 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/01/2019 al 31/12/2022**, oltre n. 2 anni di proroga di legge disposta ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215 che saranno annotati in calce al presente titolo.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. Le opere di

facile rimozione dovranno essere demolite e sgomberate a cura del concessionario senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta;

- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 6) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 8) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela paesaggistica ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, normativa urbanistico edilizia, in materia di certificazione degli impianti, collaudo statico, antinfortunistico, rischio idrogeologico e di sicurezza in generale;
- 9) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 10) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità, restando pienamente responsabile il concessionario che dovrà prestare ogni precauzione al riguardo adottando ogni necessaria misura di sicurezza;
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale, evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna alla propria area in concessione;
- 12) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 13) Il concessionario dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
- 14) Il richiedente dovrà operare in conformità alle vigenti norme legislative, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 nonché il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
- 15) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 16) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;

- 17) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, pari alla misura minima del canone applicabile adeguato all'anno di riferimento come da Circolare n. 2 del 30/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 18) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 19) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 20) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 21) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 22) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione (cod. 1560 € 251,07 e cod. 1561 € 50,21) e alle spese relative ai valori bollati (cod. 1562 € 114,00) tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
Compagnia della Vela
Marco Cardinali
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. I concessionari dichiarano di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede in Pesaro, Strada tra i due Porti scn e quale domicilio digitale l'indirizzo x-604@federvelapec.it, di cui i concessionari si impegnano a comunicare all'Autorità concedente ogni eventuale modifica o variazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.porto.ancona.it.
Ancona, addì 14/10/2024

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO
Compagnia della Vela
Marco cardinali
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

Validità prorogata al 31/12/2025
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 2/9/26

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata fino al 31.12.23 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 14 OTT. 2024

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che

presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 16/10/24 al n° 1466 serie 1

con l'esazione di euro 415,28

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata fino al 31.12.24 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 14 OTT. 2024

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

